

sere pericoloso, al di là delle sanzioni giudiziarie. Un parlamentare che dice che una certa persona, un certo gruppo o una certa entità va contro gli interessi del Paese deve aver solo paura del giudizio degli elettori, o purtroppo di qualche vendetta tutt'altro che giudiziaria - cosa successa nel passato: alcuni politici hanno pagato molto caro e direttamente per aver toccato degli interessi troppo grandi - ma non di trascorrere il tempo in tribunale e di dover pagare l'avvocato per difendersi, invece di fare ciò per cui è stato eletto e cioè difendere l'interesse dei cittadini come egli ritiene in coscienza. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD e del senatore Buemi).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 18,44)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 11985/15 RGNR - n. 4994/16 RG GIP) trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona il 26 maggio 2017».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

Chiedo al relatore, senatore Buemi, se intende integrare la relazione scritta.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, seppure in sintesi, in quanto la relazione completa è depositata agli atti di quest'Aula e quindi consente a tutti i colleghi di prendere atto del contenuto più complessivo, alcuni elementi devono essere esposti.

La senatrice Bonfrisco risulta indagata, unitamente a Gaetano Zoccatelli, in relazione ai reati di cui agli articoli 416, 318 e 321 del codice penale. Secondo il capo di imputazione provvisorio, la senatrice Bonfrisco, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, avrebbe indebitamente accettato la promessa, ricevendo per sé e per altri, denaro e altre utilità da Gaetano Zoccatelli, direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto), nonché amministratore delegato di Global Power SpA ed E-Global Service SpA, con ciò promuovendo e rafforzando il sodalizio criminoso costituito dal CEV e quindi fornendo appoggio politico allo stesso, al cui apice era il citato Zoccatelli.

La richiesta di autorizzazione in esame concerne 21 conversazioni telefoniche registrate tra il 26 febbraio 2015 ed il 14 ottobre 2015 nell'ambito del procedimento penale n. 15396.

Nel ricostruire la vicenda processuale, il giudice per le indagini preliminari premette che nell'ambito del procedimento originario, che vede il signor Gaetano Zoccatelli quale principale imputato, si procede per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di turbative d'asta, nonché per altri reati-scopo relativi alla turbativa, fra le altre, di due gare bandite dall'ente pubblico CEV per la fornitura di energia elettrica, oltre ad episodi di falso in atto pubblico afferenti ai verbali di gara.

In estrema sintesi, espone il giudice per le indagini preliminari che Gaetano Zoccatelli avrebbe rivestito pieni poteri gestori sia nel consorzio, che indicava le gare di appalto, sia contemporaneamente in un gruppo di imprese commerciali operanti nel mercato delle fonti energetiche, quali la Global Power SpA e la E-Global Service SpA. Viene precisato che il signor Zoccatelli nonché entrambe le società incolpate dell'illecito amministrativo dipendente da reato hanno definito il processo con applicazione della pena nel corso dell'udienza preliminare (sentenza passata in giudicato), mentre per gli altri imputati il processo di primo grado è in corso di svolgimento (pagina 4 dell'ordinanza).

Riferisce il giudice che, nell'ambito del suddetto procedimento, sono state autorizzate operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni poste in essere da Gaetano Zoccatelli, principale indagato, anche con l'utenza telefonica di cui al RIT n. 72 del 2015. Tali operazioni sono iniziate il 25 febbraio 2015 e si sono protratte sino al 19 febbraio 2016.

Sottolinea il giudice per le indagini preliminari che, nel corso di tali operazioni, «si sono registrate una serie di conversazioni, che si concentrano maggiormente nell'arco di tempo che va dal mese di giugno 2015 fino al 15 luglio 2015, dalle quali si ricava come Zoccatelli Gaetano si prodighi per ottenere l'inserimento del CEV nell'elenco dei 35 soggetti aggregatori.

Il giudice per le indagini preliminari sottolinea in particolare la rilevanza dell'annotazione del 20 ottobre 2015, con la quale la polizia giudiziaria, nel condensare il contenuto delle conversazioni intercettate, ha evidenziato che «le indagini focalizzate alla ricerca di elementi di conforto all'ipotesi investigativa a carico di Zoccatelli Gaetano e dei suoi più stretti collaboratori, via via che proseguivano, portavano a delineare il ruolo della Senatrice», la quale appariva non solo a conoscenza della commistione di ruoli di quest'ultimo nel CEV, ma come «una stabile promotrice».

A fronte dell'attività svolta si sarebbe riscontrato il conseguimento, da parte della senatrice Bonfrisco, di una serie di vantaggi, quali di un contributo a sostegno della campagna elettorale di un esponente politico nelle elezioni amministrative in Veneto e nel pagamento integrale di un soggiorno estivo.

Si evince dall'ordinanza che, a seguito della predetta annotazione della polizia giudiziaria del 20 ottobre 2015, è stato iscritto, a carico di Gaetano Zoccatelli e Cinzia Bonfrisco, un procedimento per le ipotesi di reato di cui agli articoli 416, primo comma, 318 e 321 del codice penale.

In estrema sintesi, il giudice per le indagini preliminari ritiene che le conversazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzo appaiano rilevanti ai fini delle indagini in quanto alcune attestano il livello di confidenza, abitudine e varietà di rapporti intercorrenti tra la senatrice e Gaetano Zoccatelli, nonché l'attività parlamentare svolta dalla senatrice Bonfrisco a favore del CEV e la consapevolezza di quest'ultima delle anomalie costituite dalla commistione fra CEV ed imprese del gruppo di Zoccatelli. In relazione a queste ultime, in particolare, le conversazioni del 25 maggio 2015 e del 9 giugno 2015 apparirebbero rilevanti - secondo il giudice per le indagini preliminari - in relazione al contributo per la campagna elettorale del consigliere citato. Il giudice per le indagini preliminari ritiene che le intercettazioni oggetto della richiesta abbiano carattere casuale in quanto le operazioni sono state autorizzate nei confronti di un soggetto diverso dalla senatrice Bonfrisco.

Il giudice per le indagini preliminari precisa che l'attività criminosa oggetto di indagine non aveva pertanto ad oggetto episodi di corruzione e che il tipo di rapporto intercorrente tra il parlamentare e il soggetto sottoposto a controllo non si manifestava, in occasione delle captazioni, come già connotato da valenza illecita. Sostiene infatti il giudice che gli indizi a carico della parlamentare sarebbero «sorti solo a seguito dell'emersione della circostanza del pagamento».

Ai fini della valutazione della necessità dell'utilizzazione probatoria delle intercettazioni, viene rilevato che l'attività di interessamento che si assume aver costituito la prestazione dell'accordo corruttivo si sarebbe svolta per lo più con contatti telefonici da parte della senatrice e che dall'attività di intercettazione si sarebbero riscontrati anche i vantaggi conseguiti; si rimar-

ca che i contatti sono avvenuti in periodo coevo all'approvazione di un emendamento e che non sarebbe possibile corroborare investigativamente la circostanza della corrispettività fra attività della senatrice e vantaggi elargiti dallo Zoccatelli in modo diverso dall'utilizzo delle elencate intercettazioni telefoniche.

Nel caso di specie non appare verosimile che il pubblico ministero abbia appreso del coinvolgimento nelle indagini della senatrice Bonfrisco ben sette mesi dopo la telefonata del 9 marzo 2015 (ossia con la comunicazione scritta della polizia giudiziaria del 20 ottobre 2015), essendo invece plausibile che la polizia abbia immediatamente informato per le vie brevi lo stesso in considerazione della rilevanza dell'intercettato, di tale circostanza così significativa.

Non è quindi plausibile, alla luce degli elementi fin qui prospettati, che le intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 siano occasionali e conseguentemente la richiesta di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari in ordine alle stesse va respinta.

Relativamente alle intercettazioni in questione risulta inutile un esame alla luce del parametro della necessità dell'atto (alla stregua dei criteri enucleati nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010), atteso che come fin qui dimostrato, la non occasionalità delle captazioni determina la non autorizzabilità dell'utilizzo delle stesse nei confronti della senatrice Bonfrisco e conseguentemente il giudizio di necessità deve considerarsi, per così dire, assorbito nella valutazione della non fortuità.

Per i motivi fin qui esposti, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015, con riferimento al documento IV, n. 15.

I colleghi mi consentano alcune ulteriori considerazioni di carattere generale in materia di immunità parlamentari e di limiti alla giurisdizione penale. L'esposizione di questa valutazione è agli atti ma alcune questioni intenderei richiamarle in Aula perché deve essere chiara una presa di coscienza dell'Assemblea stessa rispetto a questi profili.

A prescindere dai profili inerenti alle intercettazioni e alla richiesta di autorizzazione in questione, si ritiene utile soffermarsi, *ad abundantiam*, sulla circostanza che, nel caso di specie, il sindacato espletato dall'autorità giudiziaria sull'attività emendativa posta in essere in sede parlamentare dalla senatrice Bonfrisco costituisce un'indebita ingerenza in attività parlamentari poste in essere *intra moenia*, rispetto alle quali, peraltro, i voti e le opinioni espresse non possono formare oggetto di valutazione sotto il profilo penale.

È significativo a tale proposito rammentare che, pur con riferimento ad ambiti tematici di diversa natura, la Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1996 ha rilevato che «l'attività posta in essere dai membri delle Camere [...] non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero, né di accertamento da parte del giudice». La giurisdizione penale, civile e amministrativa deve quindi fermarsi alle soglie delle Aule parlamentari, e non può in alcun modo espletare un accertamento su attività poste in

essere in tali sedi, che implicano valutazioni di natura politica, insindacabili in quanto tali e necessariamente libere nei fini politici da perseguire.

Sempre *ad abundantiam* si evidenzia poi che la sentenza n. 390 del 2007 è chiara, nel senso che solo un rimedio interno al processo, o al limite un conflitto di attribuzioni, può sanzionare l'atto invasivo costituito dall'intercettazione captata nella consapevolezza della potenzialità di incappare nelle conversazioni di un parlamentare. La soluzione della presente richiesta non potrebbe, quindi, essere altra che la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Ma occorre invece porsi il problema se la Giunta e il Senato possono pronunciarsi con un diniego per difendere l'attività parlamentare tipica e da dove si desumano i confini dell'atto tipico. Il magistrato è vincolato dal tenore della legge n. 140 del 2003; l'articolo 3, letto sistematicamente, potrebbe prescrivere che il giudice sia tenuto - pur non condividendolo - a trasmettere alla Camera competente gli atti. Tale lettura contribuisce a far sì che la pregiudiziale parlamentare eviti a monte violazioni delle immunità parlamentari in sede giurisdizionale.

Colleghi, l'esposizione sarebbe ancora lunga. Credo di aver posto la questione in modo tale da sollecitare il vostro interesse e in questo senso richiamo l'attenzione di quest'Assemblea non soltanto su questa vicenda, ma anche sulle altre vicende che hanno riguardato i nostri colleghi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

CENTINAIO (*LN-Aut*). Dimettiti!

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Se è per far piacere ai colleghi della Lega, posso farlo, non ho problemi.

PRESIDENTE. Non raccolga, senatore Falanga; già l'argomento è delicato, non creiamo distrazioni.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, ho apprezzato, non poco ma molto, la relazione della Giunta perché è stata centrata la questione. La questione è appunto centrata sulla conversazione del 9 marzo 2015, che intercorreva non già tra la senatrice Bonfrisco e gli imputati o uno degli imputati, ma tra tali Zoccatelli e Bottacin. In questa telefonata, si fa riferimento all'assunzione di tale Roberta Ferrara, persona conosciuta e comunque vicina alla senatrice Bonfrisco. Questa telefonata, per la verità, non viene presa in considerazione dal pubblico ministero, perché quest'ultimo ritiene che non vi siano profili di rilevanza penale. Cioè la senatrice Bonfrisco riceve un favore da un direttore generale di una società, in cambio di una eventuale attività parlamentare emendativa, attività che si è svolta nell'aprile 2015 (quindi nella contestualità della telefonata). Ebbene il gip, che ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni, scrive testualmente che il tipo di rapporto intercorrente tra la parlamentare e il soggetto sottoposto a

controllo non si manifestava, in occasione delle captazioni, come già connotato da valenza illecita. Cioè il giudice afferma nella sua relazione che questa telefonata e queste conversazioni, sebbene tra soggetti diversi dalla senatrice Bonfrisco e che facevano riferimento a un favore che la senatrice Bonfrisco avrebbe ricevuto da questo signore, consistente nell'assunzione di persona vicina alla senatrice Bonfrisco, non hanno rilevanza penale. Ebbene, questa circostanza, che lo stesso gip dice non essere rilevante penalmente, diventa un capo di imputazione nel momento in cui si domanda l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Signori, ha detto bene la Giunta, ha scritto bene il relatore: una polizia giudiziaria che ascolta una telefonata di tal tenore, vogliamo immaginare che non l'abbia detto al pubblico ministero? Lo ha informato, eccome se lo ha informato. Voi forse, che non siete operatori della giustizia, non frequentate le aule delle procure e dei tribunali, ma i rapporti tra pubblico ministero e polizia che indaga sono di contatto quotidiano.

Io non posso essere preso in giro da alcuno nel momento in cui mi si viene a dire che questa rilevante circostanza non era stata riferita al pubblico ministero. Il pubblico ministero non era soddisfatto di questa telefonata, che di per sé sola non poteva costituire un'ipotesi di delitto nei confronti della senatrice Bonfrisco; aveva bisogno di altro e quindi ha continuato con intercettazioni per mirare esclusivamente a poter contestare ipotesi delittuose alla senatrice Bonfrisco.

Noi sappiamo quanto siamo "appetibili" per le procure della Repubblica: come sentono il nome di un deputato o di un senatore si eccitano e quindi con questa eccitazione vanno avanti ad indagare per le più varie ragioni. Tuttavia, ammesso e non concesso che la senatrice Bonfrisco avesse collaborato per l'emanazione di un emendamento, su quest'attività interviene - come ha ben detto ancora una volta la Giunta - quello sbarramento. Attenzione, il punto centrale della questione è che io non sto difendendo la senatrice Bonfrisco. È bella l'espressione della Giunta quando afferma che la giustizia e la giurisdizione si fermano davanti a quella soglia delle Camere e del Parlamento. Si devono fermare e rispetto a coloro che pensano di entrare in quest'Aula, non già attraverso la porta principale, ma eventualmente attraverso ingressi secondari, noi non possiamo essere così disattenti da non accorgerci di tale attività a mio avviso pretestuosa, come la voglio chiamare (io ho molto rispetto per la magistratura e l'ho sempre dichiarato).

Il gip sostiene che questa conversazione non ha rilevanza penale e quindi non ritiene di iscrivere la senatrice Bonfrisco nel registro degli indagati. Credo che tutte le conversazioni tra questi due soggetti Bottacin e Zoccatelli successive a questa siano tutte intercettazioni carpite in malafede con un intento di persecuzione e quindi ravviso un *fumus persecutionis*; lo ravviso proprio nell'attività d'indagine ed è proprio in quei casi che io devo fermare la mano di chi ha determinate intenzioni con l'attività d'indagine. Peraltro, qualche esempio di persona a me fisicamente vicina ha dimostrato come non si possa criticare un'attività parlamentare dando ad essa una rilevanza penale (alcune di queste decisioni hanno riguardato persone ancora presenti in quest'Aula). Noi in quei casi dobbiamo fare in modo che ci si fermi.

Personalmente, il Gruppo cui appartengo, con amarezza apprendendo un'attività di tal genere da parte della sua magistratura, della magistratura italiana, afferma con forza che non possiamo autorizzare l'utilizzo di captazioni telefoniche che non sono state correttamente e legittimamente raccolte dal pubblico ministero e per queste ragioni ribadiamo il nostro voto.

Per la verità, non avrei consentito neanche l'utilizzazione della telefonata del 26 febbraio che volete trasmettere, proprio perché anch'essa non ha nessuna rilevanza penale. Non so perché la Giunta abbia quasi voluto dire: «Vabbè, diamogli una cosina». Io non gli avrei dato nulla, anche perché di quella cosina che gli diamo veramente non sapranno cosa farsene, perché in quella telefonata intercettata del 26 febbraio non c'è nessun elemento di rilevanza penale. Pertanto, se lo volete fare, fatelo, ma fin da ora in quest'Aula io grido dicendo che i fatti non penalmente rilevanti non possono essere oggetto di contestazioni per una persona che riveste un ruolo istituzionale nel Parlamento italiano. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BONFRISCO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per annunciare all'Assemblea la mia non partecipazione al voto, esprimendo il mio massimo rispetto per il voto di tutti i colleghi, che si esprimeranno, come hanno già fatto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, secondo la loro coscienza, a favore o contro la relazione della Giunta.

Ai lavori e all'operato della Giunta intendo rimettermi non avendo null'altro da aggiungere se non che ribadire la mia assoluta sottomissione all'istituzione parlamentare e alla sua irrinunciabile autonomia. Allo stesso modo, intendo, voglio e devo portare il medesimo rispetto per l'autonomia dell'attività d'indagine della magistratura che si compie quando, nel rispetto e nei limiti dello Stato di diritto, chiunque può essere indagato.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Essa coglie due aspetti formali che a noi sembrano assolutamente centrali. Da una parte, la non occasionalità delle intercetta-

zioni; sotto questo aspetto, anche formalmente, la concessione dell'autorizzazione alla prima intercettazione, che è l'unica che può essere effettivamente avvenuta per casualità, ha un profilo di correttezza formale che noi intendiamo ribadire. Dall'altra parte, l'impossibilità di giudicare l'attività emendativa, così come tutta l'attività parlamentare di ogni membro di questo consesso e della Camera dei deputati.

Consentitemi, infine, una considerazione di carattere strettamente personale; inviterei tutti i colleghi a prendere il fascicolo e leggere le intercettazioni. Ho la convinzione, che credo possa essere condivisa, che quelle intercettazioni, alcune in particolare, avrebbero facilitato il percorso processuale dell'imputato. Quando ci sono però delle regole e il rispetto dello Stato di diritto si sopporta anche di non avere vantaggi per evitare che una sorta di cattiva abitudine possa indebolire gli istituti parlamentari, quel Parlamento di cui tutti quanti facciamo parte. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, mi verrebbe da iniziare il mio intervento con l'invito «venghino, signori, venghino, alla sagra dell'impunità». Oggi è la giornata dell'impunità. Dopo aver regalato l'opportunità al senatore Cuomo di poter fruire della sua pensione dopo quattro anni e sei mesi di lavoro incessante in quest'Aula - cosa che ovviamente provocherà l'orticaria ai molti cittadini che lavorano quarant'anni per poter avere uno straccio di pensione - assistiamo al terzo caso in cui il Senato si difende utilizzando in qualche modo questa impunità e questo privilegio. Continuo a ribadire questo concetto.

Cerchiamo di capire di cosa stiamo discutendo adesso. Non stiamo discutendo della colpevolezza della senatrice Bonfrisco. Nessuno sta discutendo di eventuali responsabilità della senatrice Bonfrisco. Stiamo discutendo dell'utilizzabilità o meno di intercettazioni che se effettivamente la senatrice Bonfrisco, come lei sostiene e ovviamente sosterrà nelle sedi giudiziarie, non ha alcuna responsabilità, non possono che portare un beneficio alla sua causa e non altro.

Che cosa stiamo autorizzando oggi (perché già sappiamo cosa voterete)? Stiamo dicendo a qualunque delinquente che, se pensa di essere intercettato e indagato, deve procurarsi il numero di cellulare di un parlamentare e chiamarlo una, due, tre volte, anche solo per importunarlo. Infatti, a un certo punto il giudice dovrà fermarsi. Davanti a qualcuno che continua a telefonare a un parlamentare, il giudice non potrà più procedere, ma si dovrà fermare e chiedere l'autorizzazione. Di fatto, stiamo dicendo questo.

Cosa è successo nel caso della senatrice Bonfrisco? C'era un personaggio, il signor Zoccatelli, sotto indagine e intercettato. Il signor Zoccatelli era un amico della senatrice Bonfrisco, con cui si conoscevano da vecchia data e, quindi, ogni tanto la chiamava. Cosa doveva fare il procuratore nel momento in cui, casualmente e incidentalmente e senza alcuna rilevanza in quel procedimento, è comparsa la senatrice Bonfrisco nelle intercettazioni?

Doveva fermarsi e avvisare l'Assemblea e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari? In altre parole, doveva avvisare l'intercettato che lo stavano intercettando.

L'invito che fate adesso a tutti i delinquenti e i mafiosi è di prendere il numero di telefono di un parlamentare e chiamarlo, così da essere impuniti. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi PD e FL (Id-PL, PLI)*).

Questo è quello che state facendo oggi e non è la prima volta. Di fatto cosa è successo? Per 17 o 18 volte viene intercettata, ripeto casualmente, la telefonata, che non ha alcuna rilevanza nell'ambito dell'indagine per turbativa d'asta a carico del signor Zoccatelli (l'indagine non ha niente a che vedere con quello che è venuto dopo). Nel mese di ottobre, leggendo le trascrizioni delle ultime intercettazioni, emerge che forse - ripeto, forse, perché saranno i giudici a deciderlo - c'è un altro filone di indagine che riguarda i rapporti presunti tra la senatrice Bonfrisco e il signor Zoccatelli, che riguardano un'altra cosa. Viene quindi aperto un nuovo fascicolo di indagine. Alla luce delle nuove informazioni, le precedenti intercettazioni, che prima non avevano alcuna importanza ed erano abbandonate in un cassetto, assumono un altro aspetto, in quanto forniscono elementi che, insieme alle ultime intercettazioni, fanno aprire un altro filone di indagine. Ripeto, non so come finirà a livello giudiziario, ma si tratta di un nuovo filone di indagine. Oggi i giudici ci chiedono semplicemente di poter utilizzare delle intercettazioni che sono state assunte casualmente nella fase iniziale e solo successivamente, all'atto della trascrizione, ci si è resi conto che potevano avere valore processuale.

La domanda da farsi è la seguente. Dobbiamo dare al giudice gli strumenti per svolgere il suo ruolo terzo, con tutti gli elementi in mano, oppure dobbiamo dirgli: tu dovrai giudicare con le mani legate, gli occhi bendati e la bocca chiusa perché noi ti impediamo di utilizzare le intercettazioni?

Oggi siamo di fronte all'ennesimo capitolo della saga delle impunità, che parte dal senatore Cuomo e finisce con la senatrice Bonfrisco. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avevo deciso di non intervenire, ma dopo l'intervento del senatore Crimi mi devo chiedere se probabilmente c'è qualcosa che non riusciamo più a capire.

Con riferimento alla vicenda riguardante la senatrice Bonfrisco, stiamo discutendo di un dato di fatto. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sia pure a maggioranza, ha riconosciuto che vi sono un *fumus persecutionis* e, addirittura, una serie di intercettazioni non casuali.

Sulla base del *fumus persecutionis* la Giunta avrebbe dovuto dire che per tutte le telefonate non deve essere concessa l'autorizzazione. Invece, il

buon Buemi, che ha voluto essere preciso come un giurista, ha detto che la prima telefonata è fuori da quel periodo e ha voluto concedere l'autorizzazione.

Non potete continuare con la storia dell'impunità come se in questo Parlamento ci fosse una regola che per voi vale così: se l'accusa riguarda altri allora è veritiera, è una verità assoluta; se riguarda qualcuno di voi diventa una *fake news*. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). È assurdo. Non potete continuare a dire che sono *fake news* tutte le notizie che riguardano Casaleggio o altri. Io non ho verità per nessuno; sto alle carte, alle leggi, agli atti, e ciascuno di noi, così come oggi sulla vicenda Cuomo, applica le norme del Regolamento e le leggi senza fare distinzioni. Quello che vale per me vale per il senatore Crimi, per il senatore Buccarella, vale per tutti. Non può essere fatta una distinzione a seconda dell'appartenenza. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD e GAL (DI, GS, MPL, RI) e del senatore Buemi*).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, neanch'io intendevo intervenire su questa vicenda che mi sembrava talmente lineare e semplice, anche nell'esposizione della relazione assolutamente esaustiva, ma sento il dovere di farlo dopo le dichiarazioni del collega Crimi perché francamente mi pare che siano solo frutto di una campagna elettorale anticipata. Si arriva a mistificare la verità e la realtà delle cose ricorrendo ad argomenti assolutamente non veritieri.

Partiamo dal presupposto che qui stiamo parlando ancora una volta, per l'ennesima volta, come ho detto nel precedente intervento, dell'osservanza stretta del dettato costituzionale. Di questo stiamo parlando, di quello che prevede la Costituzione riguardo all'attività dei parlamentari. Eppure, si arriva a mistificare la realtà omettendo di dire - a meno che... ma non ci voglio credere, considerata la sapienza del senatore Crimi e la sua attenzione alle vicende delle quali si occupa - che nelle carte che sono pervenute alla Giunta c'è anche il testo dell'esame, che tutti conosciamo, che è stato reso dalla senatrice Bonfrisco, la quale si è sottoposta immediatamente all'interrogatorio, confermando esattamente il contenuto preciso, «paro paro», come si dice, di tutte le intercettazioni telefoniche. Questo a significare che comunque la senatrice Bonfrisco non ha nulla da nascondere e che questo ramo del Parlamento non intende sottrarre alcunché al giudice che si sta occupando della vicenda, che ha già in mano integralmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche in quanto oggetto delle dichiarazioni rese dalla senatrice Bonfrisco.

Torno a dire che qui stiamo semplicemente applicando la Costituzione e abbiamo deciso di autorizzare l'utilizzo delle intercettazioni delle quali presumiamo fosse sconosciuto l'interlocutore e nelle quali, quindi, non si conosceva ancora la qualifica della senatrice Bonfrisco. Per le altre è evidente - è agli atti - che chi ascoltava era a conoscenza dell'identità di uno degli interlocutori, cioè della senatrice Bonfrisco, quindi abbiamo deciso di

dichiararne l'inutilizzabilità. Questa è la vicenda. Ci atteniamo ancora una volta alle regole, al dettato costituzionale. Ancora una volta si tenta invece di mistificare la realtà per scopi demagogici.

Mi preme ricordare una cosa importante: quanto affermato dal senatore Crimi, ovvero che basta che un delinquente qualsiasi contatti un parlamentare, è una sciocchezza; mi sia consentito definirla tale perché se quel delinquente è oggetto di indagine avrà il suo telefono intercettato e le sue telefonate verranno tutte utilizzate; non possono essere utilizzati, in virtù del dettato costituzionale, i colloqui con un parlamentare. Ove, poi, ci fossero effettivamente contenuti di tipo differente e non si conoscesse l'identità, è evidente che la situazione è diversa.

Ribadisco, però, che non c'è nulla che ostacoli l'attività d'indagine e l'attività conoscitiva rispetto a quei determinati fatti in questa vicenda. Qui non si copre nessuno, l'indagine va avanti ugualmente nei confronti degli eventuali responsabili, dei quali sarà la magistratura ad occuparsi. Qui parliamo d'altro ed è inutile continuare - insisto - per scopi meramente propagandistici ed elettorali, a mistificare la verità. Rispettiamo la Costituzione e proviamo tutti insieme a difenderla, perché questo è anche il nostro dovere ed è questo che dovremmo fare sempre non adattandoci alle esigenze del giorno. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di negare l'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che il Presidente della Giunta senatore Stefano, come consuetudine, non ha partecipato al voto e desidera che ciò resti agli atti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.